

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 aprile 1999, n. 0116/Pres.

Regolamento relativo alle modalità di accesso ai contributi in conto capitale e in conto interessi sui mutui, previsti a favore degli operatori agrituristici dall'articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 come modificato dall'articolo 90 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

Art. 1

1. Le domande di incentivo ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, vanno presentate in originale e una copia semplice, alla Direzione regionale dell'agricoltura. Qualora le stesse siano dirette all'ottenimento di contributi negli interessi sui mutui, le istanze dovranno indicare anche la Banca prescelta.

Art. 2

1. Le istanze devono contenere i seguenti elementi:

- a) specificazione del regime di finanziamento di cui si richiede l'applicazione;
- b) specificazione del tipo di aiuto prescelto con opzione per il contributo in conto capitale o, in alternativa, in conto interessi;
- c) estremi anagrafici dei richiedenti ed ubicazione dell'azienda ove verrà effettuato l'intervento;
- d) estremi relativi all'iscrizione nell'Elenco degli operatori agrituristici previsto dall'articolo 7 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25;
- e) descrizione sintetica dell'intervento e importo complessivo di spesa;
- f) dichiarazione di non aver beneficiato, né di voler beneficiare di altri contributi o di qualsivoglia altra provvidenza pubblica per l'intervento;
- g) dichiarazione di impegnarsi a richiedere l'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività agrituristica entro 30 giorni dalla data del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato;
- h) impegno, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 25/1996, a mantenere la destinazione agrituristica negli immobili oggetto di incentivi per almeno dieci anni a decorrere dalla data di concessione degli stessi o dalla data del rilascio del certificato di agibilità dei locali, se posteriore, pena la revoca dei benefici erogati. Per gli investimenti mobili dovrà essere assunto impegno di analoga

durata a non alienare e non distogliere gli stessi dal previsto impiego nonché per i beni usurabili, a provvedere alla loro sostituzione con strumento od attrezzo avente analoga funzione pena la revoca dei benefici specificamente erogati per l'acquisto di tali beni;

i) dichiarazione di consapevolezza che la revoca dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9 della legge regionale 25/1996 determina l'obbligo della restituzione dei benefici erogati.

Art. 3

1. Le domande di incentivo che prevedono anche l'approvazione di piani di miglioramento materiale dell'azienda a termini del Regolamento (CE) 20 maggio 1997, n. 950, devono contenere, oltre agli estremi anagrafici dei richiedenti, alla indicazione della ubicazione dell'azienda e alla indicazione della spesa complessiva prevista per gli investimenti, l'impegno alla tenuta della contabilità aziendale nei modi e nei tempi previsti dalla normativa comunitaria e devono essere corredate dal relativo piano di miglioramento materiale, firmato dal richiedente e da tecnico abilitato in base alle specifiche competenze professionali.

Art. 4

1. Le domande di contributo in conto capitale e di contributo in conto interessi devono essere corredate della documentazione necessaria all'istruttoria composta da:

a) scheda illustrativa dell'attività agrituristica firmata dal richiedente. Detto elaborato, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25/1996, dovrà consentire di evidenziare analiticamente il rapporto di connessione e complementarità dell'attività agrituristica con l'attività agricola. Dovranno in particolare desumersi i dati relativi alle attività agricola, zootecnica, di trasformazione, con analisi riferita sia alla consistenza che al fabbisogno di manodopera. Parimenti dovrà risultare descritta l'attività agrituristica con specificazione della previsione di disponibilità di materia prima per la somministrazione di pasti. A tal fine si farà riferimento a criteri di ordinarietà. Nel caso di domanda collegata a piano di miglioramento materiale dell'azienda i sopradescritti elementi potranno essere contenuti in detto elaborato;

b) preventivo di spesa composto da computo metrico estimativo analitico relativo alle opere e da offerte formulate da ditte specializzate, adeguatamente illustrate da relazione giustificativa delle scelte operate, relative ad acquisti di attrezzature, arredamenti e posa in opera di

impianti e relativi allacciamenti. Nel caso di domande di sovvenzione che si riferiscano in forma non esclusiva ad opere di cui alle lettere h) e/o g) del comma 1, articolo 17, legge regionale 25/1996, dovrà essere desumibile l'incidenza del costo previsionale di tali interventi;

c) atti progettuali, a firma di un tecnico abilitato, composti da idonei elaborati grafici attestanti ove necessario, la conformità alla concessione o autorizzazione edilizia, qualora questa si renda necessaria, e da relazione tecnico-costruttiva;

d) concessione o autorizzazione edilizia relativa alle opere da realizzare;

e) documentazione identificativa dei fondi (certificato catastale ed estratto di mappa) e dei fabbricati interessati alle opere, comprovante la disponibilità degli stessi;

f) certificato di iscrizione al Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;

g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal/i titolare/i dell'azienda o dal legale rappresentante, atta ad individuare le dimensioni aziendali, gli estremi catastali degli immobili costituenti l'azienda medesima, il nominativo dei proprietari degli stessi, la forma di conduzione da parte dei titolari;

h) fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale, ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;

i) eventuale dichiarazione di prefinanziamento bancario ottenuto in attesa dell'erogazione del mutuo;

l) nel caso in cui l'istanza contributiva sia presentata da una società regolarmente costituita o dagli organismi associativi con finalità economiche costituiti da allevatori conduttori di pascoli e di malghe, certificato d'iscrizione al Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, idoneo a documentare la vigenza del soggetto societario, gli scopi dell'attività statutaria e l'individuazione degli amministratori, ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, inoltre, verbale relativo all'approvazione dell'investimento da parte del competente organo societario e l'autorizzazione a presentare l'istanza contributiva a cura del legale rappresentante.

2. L'Amministrazione procedente è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità di almeno il 10% delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 5

1. La scelta dei beneficiari da ammettere a contributo avviene sulla base di appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 25/1996.

Art. 6

1. La concessione, erogazione e liquidazione del contributo segue la disciplina prevista dalla normativa di settore in tema di miglioramenti fondiari.

2. Le prescrizioni attinenti le condizioni da rispettare per la fase della liquidazione vengono impartite con il decreto di concessione.